

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI,
QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
Misure temporanee ed urgenti di semplificazione di taluni adempimenti, conseguenti
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

DI STABILIRE le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo
ai Gestori delle installazioni AIA, per fare fronte all'impossibilità di rispettare le scadenze a
seguito delle misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19:

- differire al 31/07/2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle
emissioni inclusa la comunicazione di Utilizzazione Agronomica, ai sensi dell'art.
29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, effettuati nell'anno solare 2019;
- sospendere, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano
l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni in regime di AIA
relativi a prescrizioni e controlli, nonché agli autocontrolli stabiliti con il Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC), con esclusione di quelli effettuati con sistemi di
monitoraggio in continuo (SME) attivi e di quelli effettuati con personale interno, fermo
restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e
dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;
- sospendere, fino alla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni che ne
impediscano l'esecuzione, gli adempimenti relativi all'ottemperanza alle condizioni
ambientali ed ai piani di monitoraggio ambientale conseguenti alle procedure di VIA
correlate alle installazioni in regime di AIA, fermo restando il rispetto delle disposizioni
in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il
rispetto dei limiti delle emissioni;

DI DEFINIRE i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle
restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali
successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:

- 60 giorni nel caso di campionamenti;
- 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure
gestionali;
- 60 giorni nel caso di presentazione di documentazione per riesami, relazioni,
elaborazione dati, ottemperanze;



DI RISERVARSI di rideterminare o aggiornare le presenti disposizioni a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad ARPA Marche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle province affinché valutino, ove necessario, l'adozione di analoghi provvedimenti ai fini dell'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina di AIA;

DI STABILIRE che il presente provvedimento sia pubblicato per estresi sul BUR Marche e in forma integrale su www.norme.marche.it e all'indirizzo web dedicato alle autorizzazione integrata ambientale;

DI RAPPRESENTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni ovvero, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Roberto Ciccio*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- legge regionale 20/2001 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
- legge 8 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I "Disposizioni comuni" ed al Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale;
- **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) ([GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020](#))**
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio



- sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- *ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
 - *ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
 - *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".*

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso che:

- *questa Posizione di Funzione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per le installazioni interessate, inclusi i connessi procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientali correlati (VIA);*
- *le Province marchigiane, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della l.r. 24/2009, commi 2 e 3 esercitano le funzioni di AIA (e quelle di VIA correlate) concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, e sono pertanto l'Autorità Competente per le installazioni di cui al punto 5 dell'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;*
- *l'ARPA Marche è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, con il compito, tra gli altri, di effettuare le attività di accertamento e controllo delle matrici ambientali;*
- *l'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, si avvale di ARPA per l'accertamento del rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA e in particolare della regolarità dei controlli a carico del gestore (autocontrolli) e dei relativi obblighi di comunicazione;*

Richiamate:

- *D.G.R. n. 1547 del 05/10/2009, in particolare per quanto concerne l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina di AIA;*
- *D.G.R. n. 983 del 07/08/2014;*
- *D.G.R. n. 1106 del 06/08/2018;*

Rammentato che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, i Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. trasmettono all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA. medesima, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;

Considerate le AIA rilasciate con le quali, tra le condizioni per l'esercizio, al gestore è stato posto l'obbligo di adeguarsi a quanto previsto nelle autorizzazioni ed effettuare i controlli delle emissioni nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo e di effettuare, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, la comunicazione dei dati



entro il 31 maggio dell'anno successivo (relazione PMC);

Considerato che per l'effetto della doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza potrebbe risultare compromessa la disponibilità di tecnici preposti alla redazione dei necessari documenti tecnici e/o amministrativi nonché del personale specializzato e abilitato ad effettuare i campionamenti e le analisi delle emissioni nel rispetto dei tempi;

Considerato inoltre che, il verificarsi di tali difficoltà è già stata segnalata a questa autorità Competente, da molti gestori delle installazioni AIA.

Richiamate le norme e le disposizioni nazionali e regionali evidenziate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto necessario introdurre misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione dell'impatto conseguente alla doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza definite per l'intero territorio della Regione Marche con il decreto-legge 18/2020 ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sopra richiamati;

Si ritiene, pertanto, necessaria l'adozione delle seguenti indicazioni e misure straordinarie:

- differire al 31/07/2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni inclusa la comunicazione di Utilizzazione Agronomica, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, effettuati nell'anno solare 2019;*
- sospendere, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni in regime di AIA relativi a prescrizioni e controlli, nonché agli autocontrolli stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) attivi e di quelli effettuati con personale interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;*
- sospendere, fino alla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti relativi all'ottemperanza alle condizioni ambientali ed ai piani di monitoraggio ambientale conseguenti alle procedure di VIA correlate alle installazioni in regime di AIA, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;*
- definire i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:*
- 60 giorni nel caso di campionamenti;*
- 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure gestionali;*
- 60 giorni nel caso di presentazione di documentazione per riesami, relazioni, elaborazione dati, ottemperanze ...;*

di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere rideterminate a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi connessi all'emergenza



*epidemiologica da COVID-19;
di trasmettere il presente provvedimento ad ARPA Marche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo di competenza;
di trasmettere il presente provvedimento alle province affinché valutino, ove necessario,
l'adozione di analoghi provvedimenti ai fini dell'uniforme applicazione sul territorio regionale
della disciplina di AIA.*

*Il responsabile del procedimento
(Roberto Ciccio)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

(Non ci sono allegati)

